



Comune di Tivoli
Città Metropolitana di Roma Capitale

Regolamento di Polizia Urbana

*Approvato con deliberazione di C.C. n. 44 del
23.10.2020*

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

INDICE

	TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	pag. 4
art. 1	Finalità	pag. 4
art. 2	Poteri del Sindaco	pag. 4
	TITOLO II LA VIGILANZA	pag. 4
art. 3	Generalità	pag. 4
	CAPO I SALVAGUARDIA DELLA CIVILE CONVIVENZA	pag. 5
art. 4	Tutela della sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica	pag. 5
art. 5	Tutela del pubblico decoro	pag. 5
art. 6	Tutela del patrimonio pubblico	pag. 6
art. 6 bis	Ulteriori disposizioni in materia di decoro urbano	pag. 6
	CAPO II SALVAGUARDIA DEL VERDE E DELL' AMBIENTE	pag. 7
art. 7	Verde pubblico e privato	pag. 7
art. 8	Divieto di campeggio libero	pag. 7
art. 9	Manutenzione delle facciate degli edifici	pag. 8
art. 10	Modalità di esecuzione dei lavori di manutenzione	pag. 8
art. 11	Canali di gronda e discendenti	pag. 8
art. 12	Produzione di esalazioni, gas e vapori nauseanti o inquinanti	pag. 8
art. 13	Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri	pag. 9
art. 14	Accensione di fuochi	pag. 9
art. 15	Bruciature di arbusti e simili	pag. 9
	CAPO III SALVAGUARDIA DELLA NETTEZZA PUBBLICA	pag.10
art. 16	Pulizia del suolo pubblico	pag.10
art. 17	Rifiuti	pag.11
art. 18	Sgombero dalla neve	pag.13
	CAPO IV SALVAGUARDIA DELLA QUIETE PUBBLICA (vedi Regolamento per la Disciplina delle attività rumorose - DCC n.27 del 27/05/2004)	pag.13
art. 19	Esercizi di somministrazione, circoli privati e manifestazioni in luogo pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili	pag.13
art. 20	Abitazioni e luoghi privati	pag.14
art. 21	Esercizio di attività lavorative rumorose	pag.14
art. 22	Cantieri	pag.14
art. 23	Impiego di apparecchiature specifiche	pag.15
art. 24	Apparecchi sonori a bordo di veicoli	pag.15
art. 25	Pubblicità fonica	pag.15
art. 26	Dispositivi acustici antifurto	pag.15
art. 27	Schiamazzi	pag.16

	CAPO V SUOLO PUBBLICO	pag.16
art. 28	Occupazione di suolo pubblico	pag.16
art. 29	Disposizioni particolari	pag.16
art. 30	Occupazioni con spettacoli viaggianti	pag.17
art. 31	Luminarie natalizie	pag.17
art. 32	Addobbi e festoni senza fini pubblicitari	pag.17
art. 33	Occupazioni con strutture pubblicitarie	pag.18
art. 34	Lavori di pubblica utilità	pag.18
art. 35	Traslochi	pag.19
art. 36	Manifestazioni	pag.19
art. 37	Raccolta fondi, raccolta firme, comizi	pag.19
	CAPO VI ATTIVITA' COMMERCIALI	pag.19
art. 38	Esposizione temporanea di merci	pag.19
art. 39	Carico e scarico	pag.19
art. 40	Prezzi	pag.20
art. 41	Servizi igienici	pag.20
art. 42	Elementi di arredo	pag.20
art. 43	Norme comuni ai pubblici esercizi ed agli altri esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare	pag.20
	CAPO VII DETENZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI (vedi Regolamento per la tutela degli animali - DCC n.56 del 14.10.2015)	pag.20
art. 44	Principi generali	pag.20
art. 45	Benessere degli animali	pag.21
art. 46	Disposizioni riguardanti gli animali	pag.21
art. 47	Detenzione dei cani	pag.21
art. 48	Responsabilità del detentore	pag.22
art. 49	Riproduzione degli animali da affezione	pag.22
art. 50	Accalappiamento cani vaganti e/o randagi	pag.22
art. 51	Custodia e destinazione dei cani accalappiati	pag.22
art. 52	Cani da pastore	pag.23
art. 53	Columbidi in città	pag.23
	TITOLO III AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	pag.23
art. 54	Disposizioni di carattere generale	pag.23
	TITOLO IV ATTIVITA' SANZIONATORIA	pag.24
art. 55	Accertamento delle violazioni	pag.24
art. 56	Competenze attuative e gestionali	pag.24
art. 57	Sanzioni	pag.24
	TITOLO V NORME FINALI	pag.25
art. 58	Rinvio ad altri Regolamenti	pag.25
art. 59	Entrata in vigore	pag.25

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento, denominato Regolamento di Polizia Urbana, disciplina, nel rispetto della normativa vigente, in armonia con le finalità dello Statuto dell'Ente e con le norme regolamentari riguardanti specifiche materie, i principali comportamenti e le attività svolte nel territorio comunale al fine di tutelare la convivenza civile e la qualità della vita.

Art. 2 Poteri del Sindaco

1. In presenza di circostanze eccezionali e imprevedibili, oltre alle norme contenute nel presente Regolamento o dallo stesso richiamate, dovranno osservarsi le ordinanze adottate dal Sindaco, anche derogatorie così come previste dall'art. 54 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267, come modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 6, convertito con modifiche dalla legge n. 125 del 24 luglio 2008.

TITOLO II LA VIGILANZA

Art. 3 Generalità

1. La vigilanza è affidata alla Polizia Locale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 c.p.p. nell'ambito delle rispettive mansioni.
2. Nel corso di operazioni di vigilanza, i soggetti di cui al comma 1 possono accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nei negozi, negli spacci, nei locali di somministrazione e nei locali pubblici in genere e ovunque si svolgano attività sottoposte alla vigilanza.
3. A titolo di supporto, il sindaco può conferire funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di polizia urbana, in via speciale e limitatamente a determinate materie, a soggetti coadiutori abilitati a ciò da leggi speciali o a gestori di servizi pubblici, affidatari dei medesimi sulla base di specifici provvedimenti del Comune, nel rispetto della normativa vigente in materia. In particolare, il Sindaco può nominare addetti alla tutela del decoro e del patrimonio pubblico, i quali coadiuvano gli accertatori della Polizia locale ed operano ai fini della prevenzione delle azioni dirette a compromettere la qualità dell'ambiente urbano o a pregiudicarne le condizioni di fruibilità da parte dei cittadini. Gli addetti operano, in particolare, per preservare la città da fattori di degrado, quali:
 - a. uso improprio delle strade e delle aree pubbliche;
 - b. intralcio alla fluida circolazione dei pedoni;
 - c. imbrattamento del suolo;
 - d. danneggiamento o uso improprio del materiale d'arredo e delle infrastrutture di servizio;
 - e. affissione abusiva di manifesti;
 - f. imbrattamento con graffiti;
 - g. emissione e propagazione di rumori molesti.
 - h. Abbandono di rifiuti.
4. Gli addetti di cui al comma 3, in collaborazione con gli operatori delle guardie zoofile, delle associazioni di volontariato con funzioni di salvaguardia della flora e della fauna, possono

inoltre svolgere attività di supporto agli operatori del canile comunale e/o dei canili convenzionati. In ogni caso non intervengono direttamente nelle operazioni di cattura e successiva gestione dell'animale.

5. Nei capitoli che seguono, sono elencati per materia i divieti, le regole, le prescrizioni ed i comportamenti di maggiore rilevanza che gli operatori di Polizia locale sono tenuti a controllare e a far rispettare nel territorio del Comune di Tivoli.

CAPO I SALVAGUARDIA DELLA CIVILE CONVIVENZA

Art. 4 Tutela della sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica

1. Principali comportamenti vietati a tutela della sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica:
 - a. praticare giochi di qualsiasi genere nelle piazze e strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi ed i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri, o procurare danni;
 - b. lanciare pietre, palle di neve, involucri contenenti acqua od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento;
 - c. accendere fuochi o gettare oggetti accesi negli spazi pubblici e nei luoghi di passaggio pubblico;
 - d. sparare mortaretti o simili, far uso di manganelli di plastica o di simili oggetti contundenti o atti ad offendere, di schiumogeni e di ogni altro oggetto o sostanza idonea a molestare o imbrattare. Rientrano tra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili;
 - e. collocare sulle finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso spazi pubblici, qualsiasi oggetto mobile non convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta.

Art. 5 Tutela del pubblico decoro

1. Principali comportamenti vietati a tutela del pubblico decoro:
 - a. lanciare o abbandonare sul suolo pubblico e collocare sui veicoli in sosta volantini o simili, ovvero depositarli sui gradini degli edifici, sulle maniglie o stipiti delle abitazioni o in altro luogo che possa favorirne la dispersione nell'ambiente;
 - b. imbrattare le pareti degli edifici ed ogni altro tipo di superficie sia pubblica sia privata con graffiti;
 - c. compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio dei veicoli o di alcunché;
 - d. immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
 - e. sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
 - f. spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
 - g. gettare nei cestini dei rifiuti collocati nelle aree verdi, nei marciapiedi o, comunque, nei luoghi di ritrovo, i rifiuti domestici;
 - h. compiere atti o esporre cose in luogo pubblico o in vista del pubblico, contrari alla decenza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, in particolare soddisfare necessità fisiologiche fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - i. abbandonare o lasciare incustoditi effetti o altro materiale di qualsiasi genere;

- j. deporre, o lasciar cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, in tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio, acqua, spazzatura e comunque qualsiasi cosa o oggetto catalogabile come rifiuto;
- k. depositare nelle proprietà private esposte alla pubblica vista qualsiasi cosa che leda l'estetica o il decoro della città. Le stesse aree devono essere tenute libere da rovi, erbacce e sporcizia a cura del proprietario, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- l. utilizzare resede, balconi, terrazzi e luoghi condominiali collettivi visibili dagli spazi pubblici come luogo di deposito di rottami o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- m. stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, scuotere, battere o spolverare tappeti, stuoie, tovaglie, indumenti, stracci e simili su spazi pubblici;
- n. accendere fuochi nell'ambito di tutto il territorio comunale e bruciare materiale di qualsiasi tipo, compreso materiale di varia natura presente nei cantieri edili e scarti di lavorazioni artigianali e commerciali.
- o. procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando caduta d'acqua sugli spazi pubblici se non tra le ore 02.00 e le ore 05.00.
- p. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi.

Art. 6

Tutela del patrimonio pubblico

1. Principali comportamenti vietati a garanzia della buona conservazione e uso del patrimonio pubblico:
 - a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per gli interventi manutentivi eseguiti da soggetti autorizzati nel rispetto delle norme dettate dagli specifici regolamenti;
 - b. imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati, visibili o non visibili dalla pubblica via;
 - c. rimuovere, spostare, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, altri elementi di arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d. collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici, ove ciò non sia autorizzato;
 - e. ostruire o deviare il deflusso dell'acqua dei fossati, dei canali o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché immettervi solidi o liquidi.

Art. 6 bis

Ulteriori disposizioni in materia di decoro urbano

1. E' vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi e comunque in qualsiasi area pubblica.
2. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi e comunque in qualsiasi area pubblica.

CAPO II

SALVAGUARDIA DEL VERDE E DELL'AMBIENTE

Art. 7

Verde pubblico e privato

1. Principali comportamenti vietati a tutela del verde:
 - a. introdursi o sostare nelle aree verdi e nelle parti riservate ai soli pedoni con veicoli di ogni genere;
 - b. recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua, rigagnoli o simili;
 - c. calpestare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, danneggiare le siepi, le piante, i fiori e i frutti;
 - d. salire sugli alberi e danneggiarli o appendervi o appoggiarvi oggetti, staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
 - e. creare disturbo o pericolo alla fauna;
 - f. svolgere competizioni sportive nei viali, nelle vie alberate, nei giardini, nei parchi pubblici, salvo autorizzazione.
2. Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini l'uso dei tricicli, piccole biciclette, automobiline a pedale o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.
3. Nei parchi può essere altresì consentita, previa autorizzazione, l'installazione di giostre o attrazioni simili per i bambini.
4. Il ripristino conseguente all'utilizzo di aree verdi ed alberate, etc. per attività autorizzate, è disciplinato con lo stesso provvedimento di autorizzazione.
5. I rami degli alberi e/o le siepi che si protendono, anche dagli spazi privati, sulla pubblica via, fermo restando le prescrizioni del Codice della Strada, devono essere costantemente regolati rispettivamente a cura del Comune o dei proprietari in modo da evitare pericoli.
Analogamente, rami e foglie caduti sulla pubblica via devono essere prontamente rimossi.
6. Gli spazi privati e condominiali prospettanti la pubblica via devono essere mantenuti in condizioni decorose da parte dei proprietari, estirpando l'erba lungo il fronte dello stabile e/o i muri di cinta, nonché ripulendo periodicamente i canali e/o le fossette di loro competenza.

Art. 8

Divieto di campeggio libero

1. Gli operatori vigilano affinché in tutto il territorio comunale, al di fuori delle aree appositamente attrezzate, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, sia rispettato il divieto di effettuare qualsiasi specie di campeggio o di attendamento; inoltre, ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o in sosta nel territorio del Comune, è vietato effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
2. Gli addetti alla vigilanza danno esecuzione alla presente disposizione adottando le modalità ritenute più opportune per assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli trasgressori con la massima efficacia e rapidità, compresa la rimozione dei veicoli stessi. Se necessario, richiedono la collaborazione delle altre forze di polizia, degli uffici tecnici e di manutenzione o di terzi che possano prestare la loro opera professionale.
3. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

Art. 9

Manutenzione delle facciate degli edifici

1. Il personale vigila affinché i proprietari, amministratori o conduttori degli edifici prospicienti piazze o vie pubbliche osservino l'obbligo di mantenere le facciate degli stabili in buone condizioni estetiche e di conservazione effettuando, quando necessario, lavori di manutenzione e di coloritura nel rispetto degli eventuali indirizzi forniti dal Comune. In caso di degrado, il Comune può imporre l'esecuzione dei necessari lavori.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono inoltre mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare, dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi.
3. In caso di pericolo, i proprietari, gli amministratori o i conduttori degli stabili devono tempestivamente segnalarlo provvedendo a transennare la zona a rischio con adeguata e visibile segnaletica.

Art. 10

Modalità di esecuzione dei lavori di manutenzione

1. Nell'interno dei negozi, abitazioni e cortili è vietato svolgere, senza le opportune cautele, attività che provochino caduta di polvere sul suolo pubblico o compiere operazioni che risultino pericolose, gravose o moleste per gli altri.
2. E' vietato gettare materiali di demolizione od altro dai ponti di servizio, dall'interno delle fabbriche o dai cantieri negli spazi ed aree pubbliche, nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio (costituita nei modi e nei termini di legge o costituita, di fatto, dall'uso libero e generalizzato da parte dei cittadini). I detriti devono essere caricati su automezzi o in contenitori attraverso apposite tubature che impediscano la fuoriuscita di polveri.

Art. 11

Canali di gronda e discendenti

1. E' fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori ed ai conduttori degli stabili di mantenere in perfetto stato di efficienza i canali di gronda ed i discendenti delle acque meteoriche, in modo da impedire che le acque possano cadere o defluire sulla proprietà pubblica o privata aperta all'uso pubblico.

Art. 12

Produzione di esalazioni, gas e vapori nauseanti o inquinanti

1. Nel territorio comunale è vietata la produzione e diffusione di esalazioni, gas e vapori nocivi alla pubblica salute o nauseanti per la comunità.
2. Oltre i provvedimenti e le sanzioni previsti dalla legge penale e dalle norme in materia di inquinamento atmosferico, su parere del competente ufficio sanitario, il Sindaco adotta tutti quei provvedimenti che la situazione contingente richiede, prescrivendo ad esempio impianti di depurazione.
3. In caso di recidiva o di inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 2, il Sindaco dispone la sospensione dell'attività nell'esercizio del potere di cui all'art. 50 del D. Lgs 267/2000 e del D. L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge n. 125 del 24 luglio 2008.

4. I veicoli in sosta o in fermata per cause diverse dalla congestione del traffico, devono avere il motore spento.

Art. 13

Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti con idonea attrezzatura e munite di dispositivi atti a non disperdere il liquido.
2. Qualora le operazioni comportino l'occupazione della sede stradale, dovranno essere eseguite le disposizioni impartite dall'Ufficio di Polizia locale.

Art. 14

Accensioni di Fuochi

1. Salvo ulteriori prescrizioni emanate annualmente con ordinanza sindacale è fatto divieto di:
 - a. bruciare materiale di qualsiasi tipo o accendere fuochi nei centri abitati, compreso materiale di varia natura presenti nei cantieri edili e di scarti di lavorazioni artigianali e commerciali.
 - b. nel periodo che annualmente viene stabilito di "grave pericolosità" a rischio di incendio boschivo, sussiste il divieto assoluto di accendere fuochi di ogni genere e, in particolare, il divieto di bruciare nei campi, anche in fondi incolti, le stoppie delle culture graminacee e leguminose, dei prati e delle erbe palustri ed infestanti nonché il divieto di bruciare gli arbusti e le erbe.

Art. 15

Bruciature di arbusti e simili

1. Salvo ulteriori prescrizioni emanate annualmente con ordinanza sindacale, al di fuori dei periodi estivi di massima pericolosità per gli incendi boschivi, sono consentite operazioni di bruciatura dei soli materiali di risulta provenienti da materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato, quali potature, sfalci, ecc., alle seguenti condizioni:
 - esclusivamente al di fuori del centro abitato;
 - dietro preventiva acquisizione di nulla-osta rilasciato dal competente settore comunale;
 - sotto stretta sorveglianza da parte degli interessati.
2. Salvo ulteriori prescrizioni emanate annualmente con ordinanza sindacale, le operazioni di bruciatura, preventivamente autorizzate, potranno essere effettuate nei seguenti orari:
 - dal 1 ottobre al 31 marzo dalle ore 5:00 alle ore 7:00 (ora di fine combustione) e dalle ore 19:00 alle ore 23:00 (ora di fine combustione);
 - dal 1 aprile al 14 giugno: dalle ore 5:00 alle ore 7:00 (ora di fine combustione) e dalle ore 21:00 alle ore 23:00 (ora di fine combustione);
3. Salvo ulteriori prescrizioni emanate annualmente con ordinanza sindacale, l'accensione dei fuochi che dovesse essere autorizzata per le sole finalità e con le modalità di cui al presente punto, sarà comunque sempre subordinata, oltre alle condizioni di cui al comma 1, alle seguenti, ulteriori condizioni e/o prescrizioni:
 - in condizioni meteo favorevoli (assenza di vento);
 - sospendere immediatamente le attività di bruciatura, in caso di improvviso mutamento delle condizioni atmosferiche (presenza di vento, ecc.), assicurandosi di avere adeguatamente spento ogni focolaio e brace;
 - procedere sotto stretta e costante sorveglianza, attuando ogni cautela ed avendo cura di lasciare intorno al sito oggetto di bruciatura una fascia libera di almeno n.5 metri da vegetazione e/o materiali che potrebbero prendere fuoco;

- dotarsi di idonee attrezzature atte ad evitare l'eventuale propagarsi delle fiamme;
- disporre, nelle immediate vicinanze dell'innesco, di un punto di approvvigionamento idrico;
- abbandonare il luogo prestabilito per le bruciature solo dopo essersi assicurati che ogni focolaio e tutte le braci siano completamente ed efficacemente spente;
- adottare una condotta civile, informando i proprietari confinanti e garantendo un'adeguata distanza dal confine del lotto ed almeno 20 ml da eventuali fabbricati esistenti;
- procedere alla bruciatura dei soli materiali di risulta provenienti da materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato, quali patate, sfalci, ecc.;
- è fatto assoluto divieto di procedere alla bruciatura di qualsiasi altra tipologia di rifiuto.

CAPO III

SALVAGUARDIA DELLA NETTEZZA PUBBLICA

Art. 16

Pulizia del suolo pubblico e delle aree private

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi ed aree pubbliche o d'uso pubblico a qualunque scopo destinate, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi.
2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzo di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di adeguata capacità per il deposito di rifiuti minuti favorendo la raccolta differenziata dei medesimi da parte dell'utenza/clientela e/o a valle, da parte del personale di servizio.
4. L'obbligo di una accurata pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea. E' vietato ripulire residui granulari di laterizi o polvere di calcinacci attraverso la tecnica del lavaggio e trascinamento in caditoie fluviali.
5. Coriandoli e qualsiasi altro materiale o sostanza, eventualmente lanciati su spazi pubblici in occasione di cerimonie nuziali e di altro genere, devono essere rimossi entro un'ora dal termine dell'evento. E' comunque vietato l'uso di coriandoli di plastica.
6. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
7. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
8. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
9. I proprietari di aree private anche non recintate confinanti con pubbliche vie, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati nonché all'asportazione periodica di erbacce dai cigli di propria competenza.
10. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
11. La pulizia e la tenuta del decoro di luoghi e strade di proprietà di Enti pubblici è in capo all'Ente titolare "ai sensi dell'articolo 14 del Codice della strada, spetta agli enti proprietari provvedere

alla loro manutenzione, gestione e pulizia, comprese le loro pertinenze e arredo, nonché attrezzature, impianti e servizi e, quindi, non limitatamente al solo nastro stradale, ma anche alle piazzole di sosta, onde siano garantite la sicurezza e la fluidità della circolazione".

Art. 17 **Rifiuti**

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere conferiti solo in appositi sacchi chiusi semitrasparenti o trasparenti o in altri idonei involucri chiusi (sacchi in cellulosa per rifiuti in carta/cartoncino e organici o sacchi compostabili per rifiuti organici). All'utenza domestica e commerciale è fatto obbligo il rispetto delle regole stabilite dal Comune di Tivoli e/o dal suo gestore incaricato impartite secondo affissione pubblica, pubblicazione su portali Istituzionali e altre modalità telematiche ufficiali. Qualora debbano essere depositati all'interno di bidoncini carrellati in uso ad utenze condominiali o utenze commerciali, gli stessi contenitori una volta svuotati dall'operatore di raccolta, vanno richiusi e ricollocati in luogo sicuro e non esposto ad atti vandalici o intromissioni di materiali estranei.

I contenitori da esposizione (mastelli per utenze singole e bidoncini carrellati per utenze in scale condominiali e utenze commerciali) sono consegnati in comodato d'uso gratuito e restano nelle esclusive disponibilità e responsabilità dell'utenza ricevente.

2. I sacchi forniti dall'Azienda gratuitamente alle utenze in regola presenti nei registri Comunali, hanno durate temporali che assicurano economicità e riduzione di sprechi di plastica e costi. E' prescritta l'esposizione di tali sacchi solo se completamente pieni di rifiuti differenziati.

3. Premesso che nelle utenze condominiali il bidoncino carrellato da esposizione va utilizzato per rifiuti organici e per rifiuti in carta nei rispettivi giorni di calendario, solo nei giorni di esposizione di rifiuti voluminosi in plastica/metalli e rifiuto urbano residuo secco non riciclabile, è consentito in prossimità del punto di raccolta individuato dalla posizione del bidoncino carrellato, adagiare i sacchi ricolmi di rifiuti nel rispetto dei giorni e degli orari di esposizione.

Gli amministratori di condominio sono responsabili della corretta esecuzione degli obblighi di rispetto dei calendari e delle modalità di conferimento in capo ai singoli condomini e di ogni atto vandalico subito dai contenitori carrellati in comodato d'uso gratuito, che si dovessero riscontrare cagionati da permanenza su strada pubblica degli stessi.

4. Al fine di preservare il valore economico e l'ecologia delle operazioni di raccolta differenziata e avvio a recupero/riciclaggio dei materiali prodotti dalle singole utenze, le frazioni di rifiuto devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono in alcun modo essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti. All'uopo si ribadisce che al fine di evitare contaminazioni da parte di soggetti estranei alle singole scale condominiali o altri soggetti malintenzionati, è prescritto l'obbligo di collocare i contenitori da esposizione tanto per utenze domestiche singole che condominiali, presso il proprio numero civico o in un punto limitrofo all'accesso della singola scala condominiale in modo da garantire la riconoscibilità delle utenze e riducendo al minimo il rischio di contaminazione dei rifiuti conferiti, da parte di soggetti terzi.

5. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici o di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono in alcun caso essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo pubblico o privato. Tali rifiuti vanno conferiti presso il centro di raccolta comunale o seguendo il calendario dei servizi di raccolta di prossimità ai quartieri denominata Tivoli Miniera Urbana.

Per il loro ritiro può anche richiedersi specifico intervento di ritiro a domicilio previa prenotazione al gestore di raccolta incaricato.

6. Si raccomanda per la tenuta in sicurezza del servizio, alle utenze domestiche e non domestiche come pizzerie con forno a legna, che le ceneri derivanti da stufe, camini od altro, dovranno essere conferite nei previsti contenitori per rifiuti organici, racchiuse in appositi sacchi dopo averle accuratamente spente e raffreddate
7. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta differenziata comunale gli pneumatici, i residui di lavorazioni artigianali, scarti di lavorazione industriale, nonché rifiuti pericolosi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge e dalle norme locali e nella stretta responsabilità del produttore.
8. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta differenziata comunale, le macerie provenienti da lavori edili. Le macerie, nel caso siano prodotte da utenze non domestiche dotate di partita iva in via diretta o su commessa da parte di utenza domestica, devono essere smaltite a cura di chi esegue i lavori e conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitano la caduta e la dispersione.
Dello smaltimento di tali rifiuti, l'utenza domestica deve dare evidenza all'occorrenza a seguito di controlli, all'ufficio urbanistica o SUAP deputato alle autorizzazioni e/o alla verifica dell'esecuzione dei lavori.
9. Per la raccolta degli imballaggi in cartone è prescritto l'utilizzo da parte delle utenze commerciali dei roller metallici nel categorico rispetto di orari e modalità di conferimento indicati dal gestore dei servizi di raccolta.
10. Il Comune di Tivoli unitamente al gestore del servizio incaricato, predispone attività periodiche di controllo della qualità dei rifiuti conferiti anche tramite squadre deputate alle attività di presidio ambientale incaricate. Le suddette attività di controllo prevedono la segnalazione dell'anomala esposizione dei rifiuti domestici e non domestici e la successiva attività di sanzione dell'utenza (singola, condominiale o non domestica secondo la tabella di cui al vigente Regolamento per la gestione dei Rifiuti Urbani approvato con DCC n.9 del 16/02/2006.
11. Il Comune di Tivoli, al fine di contrastare, scoraggiare e prevenire l'increscioso abbandono e smaltimento illecito di rifiuti nel territorio, solo se non risulta possibile, o si rilevi non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi, potrà avvalersi di un sistema di videosorveglianza realizzato mediante l'utilizzazione di videocamere mobili (fototrappole), collocate in prossimità dei siti a rischio, nel pieno rispetto di quanto previsto dal Regolamento per la disciplina della Videosorveglianza per la Sicurezza urbana e Sorveglianza ambientale - DCC n.7 del 12 febbraio 2018.
I sistemi di videosorveglianza tramite fototrappole potranno essere utilizzati dalla Polizia Locale ovvero da soggetti coadiutori di cui all'art. 4 del presente Regolamento per l'eventuale accertamento delle violazioni.
La collocazione dei suddetti dispositivi potrà essere effettuata direttamente dalla Polizia Locale ovvero da personale coadiutore appositamente nominato, mentre la visione delle immagini potrà essere eseguita esclusivamente dal personale della Polizia Locale individuato dal Comandante ovvero dal Responsabile del servizio.

Art. 18
Sgombero della neve

1. E' fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori, ai conduttori degli stabili e agli esercenti attività prospettanti sulla pubblica via di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi.
2. I proprietari, gli amministratori o i conduttori degli stabili quando ravvisano la necessità di procedere allo sgombero della neve dai tetti, terrazze e balconi debbono darne preventiva comunicazione al Comando di Polizia locale; in caso di assenso, devono effettuare le operazioni adottando le necessarie cautele ivi inclusa la delimitazione dell'area interessata.
3. Lo sgombero della neve dai tetti può essere, in caso di necessità, imposto dal Comune.
4. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
5. Le operazioni di rimozione debbono avvenire senza creare problemi per il transito pedonale e veicolare.
6. La neve rimossa non deve essere accumulata sul suolo pubblico.
7. In caso di gelo vige l'obbligo per i soggetti di cui al comma 1 di rimuovere i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi. Analogamente si dovrà procedere per i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento, su marciapiedi pubblici e cortili privati al fine di evitare pericoli per le persone e le cose avendo cura di recintare l'area in cui si opera.

CAPO IV
SALVAGUARDIA DELLA QUIETE PUBBLICA
(vedi Regolamento per la Disciplina delle attività rumorose - DCC n.27 del 27/05/2004)

Art. 19
Esercizi di somministrazione, circoli privati e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili

1. I titolari di autorizzazione per esercizi pubblici di somministrazione, di intrattenimento e svago, circoli privati, sale giochi e di pubblico spettacolo o trattenimento devono svolgere l'attività in locali che siano strutturati in modo da contenere l'emissione e le immissioni di rumore entro i limiti previsti dalla legge.
2. Le attività rumorose, anche a carattere temporaneo, esercitate presso esercizi di somministrazione e negli esercizi di intrattenimento e svago, a supporto dell'attività principale autorizzata, o presso circoli privati, con utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione, sono consentite previo rilascio del nulla osta di impatto acustico secondo quanto previsto dal Regolamento per la disciplina delle attività rumorose.
3. Gli impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione impiegati dovranno, comunque, essere opportunamente collocati e schermati in modo da contenere, per quanto possibile, l'esposizione al rumore degli ambienti abitativi limitrofi.
4. E' vietata la collocazione di apparecchi sonori all'esterno dei locali di pubblico spettacolo, di pubblico trattenimento e dei pubblici esercizi in genere, ovvero in cortili, giardini ed altre aree aperte annessi ai locali medesimi. E' in ogni caso vietata la diffusione di musiche e suoni udibili oltre i limiti di tolleranza da chi si trovi all'esterno dei luoghi in cui si svolgono le attività predette.
5. I soggetti indicati nel comma 1 hanno l'obbligo di vigilare affinché, all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene, alla pubblica decenza, ecc., invitando gli stessi ad attenersi a comportamenti civili e se del caso avvertire le forze dell'ordine.
6. Gli organizzatori degli spettacoli all'aperto dovranno, qualora suppongano che vengano superati i limiti di legge, richiedere una deroga al Comune da esporsi presso il luogo di spettacolo e visibile al pubblico.
7. Le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica.

8. Gli orari di funzionamento delle sorgenti sonore connesse all'esercizio delle attività rumorose di cui al presente articolo è stabilita con ordinanza del Sindaco.

Art. 20

Abitazioni e altri luoghi privati

1. E' vietato produrre nelle abitazioni o negli altri luoghi privati rumori superiori ai limiti di legge.
2. Salvo insonorizzazione del locale, l'uso di strumenti musicali è vietato nelle fasce orarie 12.00 - 15.00 e 22.00 - 08.00; nelle fasce orarie in cui è consentito devono essere adottati accorgimenti e cautele per evitare disturbo.
3. Nelle abitazioni e nelle relative pertinenze è vietato esercitare attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore eccezione fatta per le attrezzature di ufficio o medico - sanitarie.

Art. 21

Esercizio di attività lavorative rumorose

1. E' vietato l'esercizio di attività lavorative rumorose nei centri abitati.
2. Chiunque eserciti una professione, un mestiere o pratici un hobby o un lavoro "fai da te" rumoroso deve sospendere l'attività dalle ore 12.30 alle ore 14.30 e dalle ore 22.00 alle ore 07.00 e deve, comunque, adottare ogni accorgimento per evitare disturbo. Nei giorni festivi l'attività deve essere sospesa dalle ore 12.00 alle ore 16.00 e dalle ore 20.00 alle ore 10.00.
3. Il Comune potrà, previa richiesta ed acquisizione di idoneo parere tecnico, autorizzare attività lavorative nelle fasce suddette in caso di particolari situazioni, così come potrà estendere l'ampiezza di tali fasce, in considerazione delle caratteristiche del luogo e dell'ambiente circostante.
4. In casi di accertata incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete pubblica, il Comune può, previa acquisizione di parere qualificato, sospendere, anche temporaneamente, l'attività.
5. Per ogni attività temporanea (come le ristrutturazioni o i lavori in edifici) l'esecutore dei lavori dovrà, qualora supponga che vengano superati i limiti di legge, richiedere una deroga al Comune da esporsi presso il cantiere in luogo visibile al pubblico.

Art 22

Cantieri

1. Il rappresentante legale della ditta aggiudicataria dei lavori dovrà presentare una domanda specifica di autorizzazione per l'inizio dell'attività cantieristica, allegando una relazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, nel rispetto dei criteri generali previsti dalla zonizzazione acustica comunale.
2. Qualora il rappresentante legale ritenga necessario superare i limiti massimi consentiti dalle leggi in materia, dovrà presentare una domanda specifica di autorizzazione in deroga indicando con chiarezza il tempo e le modalità per le quali prevede di superare i limiti consentiti e gli interventi di mitigazione adottati.
3. I cantieri di durata inferiore a 20 giorni per i quali non è applicabile la 81/08 non sono soggetti ad alcuna autorizzazione di impatto acustico, a meno della presenza in un raggio di 80 metri di aree ospedaliere e/o scolastiche.

Art. 23

**Impiego di apparecchiature specifiche
(macchine da giardino-impianti di condizionamento-autolavaggi)
si rimanda al Regolamento per la disciplina delle attività rumorose nel Comune di Tivoli
approvato con D.C.C. n. 27 del 27/05/2004**

Art. 24

Apparecchi sonori a bordo dei veicoli

1. Fermo restando quanto stabilito al riguardo dal Codice della Strada, il suono emesso da apparecchi radiofonici, di riproduzione sonora e da strumenti musicali a bordo di veicoli fermi o in movimento non deve essere udibile dall'esterno dei veicoli stessi.
2. Apparecchi e strumenti sonori installati a bordo di veicoli sprovvisti di abitacolo possono essere ascoltati soltanto in cuffia, fermo restando il divieto d'uso di cuffie sonore da parte di conducenti di veicoli in movimento sancito dal codice stradale.
3. E' vietata qualsiasi forma di suono o musica a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione posti esternamente ai veicoli.

Art. 25

Pubblicità fonica

1. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione se non espressamente autorizzata.
2. La pubblicità sonora, di cui al comma 1, si intende solo in forma itinerante.
3. Fermo restando la normativa del Regolamento comunale sulla pubblicità, nonché del codice stradale in materia di pubblicità fonica, la propaganda sonora è consentita nei centri abitati del Comune esclusivamente dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.00.
4. La pubblicità fonica con attrezzature fisse o mobili in occasione di propaganda elettorale non è consentita a distanze inferiori, in linea d'aria, a metri 200 dagli ospedali, dalle case di cura e di riposo, dai cimiteri, dagli asili nido, nonché dalle scuole di ogni ordine e grado durante i giorni e gli orari di lezione.
5. La pubblicità fonica è comunque vietata all'interno della zona A di cui all'art. 6 del DPCM 1/3/91 e nelle zone individuate nella "zonizzazione acustica" del territorio comunale.
6. In ogni caso, il volume dei messaggi pubblicitari e della musica eventualmente emessa deve essere contenuto entro limiti ragionevoli, tali da non recare disturbo alla quiete pubblica, tenuto anche conto della conformazione topografica e delle altre caratteristiche dei luoghi in cui viene svolta.

Art. 26

Dispositivi acustici antifurto

1. I dispositivi antifurto installati nelle abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti e in altro luogo nonché quelli installati sui veicoli debbono essere tenuti in modo che non vengano superati i limiti fissati dalla normativa specifica e nel rispetto dei criteri generali previsti dalla zonizzazione acustica comunale.
2. Gli impianti di allarme di case e fondi commerciali o artigiani dovranno essere sottoposti a verifica periodica in modo da essere sempre efficienti e non arrecare disturbo o allarme ingiustificato alla cittadinanza.

Art. 27
Schiamazzi

1. Sono considerati atti contrari alla quiete pubblica e come tali sono vietati le grida, gli schiamazzi, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, nelle piazze e nelle vie, tanto di giorno che di notte.
2. È vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore al massimo, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.

CAPO V
SUOLO PUBBLICO

Art. 28
Occupazione di suolo pubblico

1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Quando occorra conseguire preventiva specifica concessione o autorizzazione, questa deve essere richiesta con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata all'ufficio competente. All'istanza deve essere allegata la documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
2. Per le modalità di rilascio delle autorizzazioni e concessioni si rinvia all'art. 54 del presente Regolamento.
3. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta, se non diversamente previsto.
4. Le concessioni e le autorizzazioni sono personali e vengono rilasciate:
 - a. senza pregiudizio dei terzi;
 - b. con l'obbligo del concessionario o del soggetto autorizzato di riparare tutti i danni derivanti dall'attività assentita e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi connessa alla concessione/autorizzazione rilasciata;
 - c. con riserva per il Comune di imporre in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse.
5. Oltre alle norme regolamentari e a quelle riportate sul titolo autorizzatorio/concessorio i titolari devono anche osservare le disposizioni verbali date in luogo dai funzionari e dagli agenti di Polizia locale in casi di estrema necessità e/o imprevisti.
6. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere sospese o revocate, con provvedimento scritto e motivato in caso di utilizzo in modo difforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni e alle prescrizioni cui sono state subordinate, e per motivi di interesse generale, senza diritto ad avere dal Comune indennità e compensi di sorta.

Art. 29
Disposizioni particolari

1. L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti o nelle immediate vicinanze delle attività commerciali o artigianali e pubblici esercizi prioritariamente a favore dei gestori delle attività stesse con le seguenti modalità:
 - a. i tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi e sempre puliti;

- b. i marciapiedi e le banchine possono essere occupati nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada, e comunque per uno spazio che non superi un terzo della loro ampiezza o che comunque consenta il passaggio dei pedoni, **comprese le carrozzine per le persone diversamente abili**;
- c. l'amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse;
- d. eventuali depositi temporanei di legna da ardere, per un periodo inferiore a ore 2, necessarie al loro ricovero presso le abitazioni, sono soggetti al solo assenso dell'Ufficio di Polizia locale su preventiva richiesta degli interessati. Il deposito su suolo pubblico in questo caso particolare è esente da tassa;
- e. i contenitori per la raccolta dei medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

Art. 30

Occupazione con spettacoli viaggianti

1. L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante è disciplinata da specifico Regolamento comunale e può avvenire solo su aree a tal fine preliminarmente determinate.

Art. 31

Luminarie natalizie

1. La collocazione di luminarie natalizie lungo le strade cittadine nel periodo che va dal 15 novembre al 15 gennaio di ogni anno, sempre che si tratti di elementi decorativi consoni alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, prevede una comunicazione da presentarsi all'ufficio competente almeno 15 giorni prima dell'inizio delle operazioni di montaggio.
2. La ditta incaricata dei lavori deve essere abilitata all'installazione di impianti elettrici e deve presentare al Comune una dichiarazione dettagliata e sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza.
3. In assenza di tale dichiarazione, l'Amministrazione comunale intima al proprietario di adempiere all'obbligo, mediante diffida, entro un congruo termine. Qualora l'inadempimento persista, alla scadenza del termine predetto gli impianti verranno rimossi e le spese saranno a carico dei soggetti installatori qualora individuati ovvero dei committenti.
4. Il Sindaco determina con propria ordinanza gli orari di accensione e di spegnimento delle luci per tutto il territorio comunale e fissa la data entro la quale le installazioni debbono essere rimosse.
5. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.
6. Per l'eventuale utilizzo di infrastrutture comunali (quali pali e tesate di pubblica illuminazione, alberi, ecc.) è necessario richiedere la preventiva autorizzazione dell'ufficio competente; è comunque fatto divieto di utilizzare alberature quale supporto per tesate di luminarie.

Art. 32

Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1. Previo consenso della proprietà, per tutta la durata delle festività religiose e civili, non è richiesta alcuna autorizzazione per decorare strade e facciate di edifici con addobbi, drappi e festoni, fatto

salvo il rispetto di quanto prescritto nel presente Regolamento e dalle vigenti norme sulla circolazione stradale.

2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.

Art. 33

Occupazione con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nessun elemento pubblicitario, nessun veicolo e nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari possono essere collocati, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici senza preventiva e specifica autorizzazione per l'occupazione.
2. Non è consentita la collocazione dei veicoli, dei mezzi e delle strutture di cui al comma 1 su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando, a giudizio del competente ufficio comunale, dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.
3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico per la collocazione di strutture e mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver adempiuto i conseguenti obblighi in materia di imposte sulla pubblicità.
4. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o altri mezzi di pubblicità in contrasto con la normativa di settore.

Art. 34

Lavori di pubblica utilità

1. Per l'esecuzione dei lavori di manutenzione di strutture e impianti dei servizi di pubblica utilità è necessario che le ditte erogatrici dei servizi stessi o le ditte che hanno in affidamento i lavori, comunichino preventivamente l'intervento e le modalità di esecuzione, con i relativi tempi, al Comando di Polizia locale e all'Ufficio Tecnico.
2. Sarà cura delle ditte stesse posizionare la prescritta segnaletica stabilita dal Codice della Strada, dal Regolamento di attuazione e dalle altre disposizioni in materia.
3. Le ditte esecutrici dei lavori dovranno altresì attenersi a quanto previsto dalle disposizioni tecniche relative alle modalità di esecuzione delle riparazioni degli impianti lungo le strade e in particolare dovranno riempire, subito dopo la posa, gli scavi sulla carreggiata con getto di calcestruzzo di cemento magro fino a 2 cm sotto il piano della pavimentazione stradale. Il ripristino definitivo sarà poi eseguito mediante fornitura di stesa in opera di uno strato di conglomerato bituminoso, rullato, per la larghezza di cm. 50 oltre lo scavo o secondo altra disposizione dell'ufficio tecnico comunale.
4. Per la pavimentazione stradale in selciato è fatto obbligo il ripristino utilizzando materiali originari, con particolare attenzione alla finitura esterna/stuccatura che dovrà essere perfettamente integrata utilizzando materiale legante del colore originario.
5. E' facoltà del Comune richiedere una diversa programmazione al fine di ridurre i disagi.
6. A lavori ultimati, competerà alla ditta stessa il ripristino del suolo oggetto dei lavori, comunicando altresì agli uffici di cui al comma 1 la data di ultimazione dei lavori stessi, al fine di verificarne la regolare esecuzione.

Art. 35
Traslochi

1. Qualora, in caso di traslochi, si renda necessario occupare parte del suolo pubblico con veicoli e attrezzature è necessario presentare istanza al Comando di Polizia locale per concordare modalità e tempi di realizzazione dell'intervento.
2. Sarà cura del titolare dell'autorizzazione segnalare l'area oggetto dell'occupazione con le modalità previste dal Codice della Strada.
3. L'area oggetto dell'occupazione sarà concessa a titolo gratuito.

Art. 36
Manifestazioni

1. In caso di occupazione di suolo pubblico per manifestazioni, il richiedente dovrà presentare istanza di autorizzazione comunicando le modalità di occupazione e le caratteristiche delle strutture e degli impianti utilizzati.
2. Per tutta la durata della manifestazione l'autorizzato, o suo rappresentante, sarà responsabile del rispetto delle prescrizioni imposte, in particolare per gli aspetti di igiene e di sicurezza pubblica, e dovrà essere reperibile in loco.

Art. 37
Raccolta fondi, raccolta firme, comizi

1. L'autorizzazione di spazi pubblici per raccolta fondi, firme e in occasione di comizi, da richiedere almeno 10 giorni prima, salvo casi imprevedibili o di necessità, è rilasciata nel rispetto delle esigenze della circolazione veicolare e pedonale.
2. Il suolo pubblico occupato verrà concesso a titolo gratuito.

CAPO VI
ATTIVITÀ COMMERCIALI

Art. 38
Esposizione temporanea di merci

1. Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno dei negozi, sono vietate ai generi di frutta e verdura che per le loro caratteristiche sono soggetti a deperimento e inquinamento atmosferico. Si consente di effettuare il carico e lo scarico dei prodotti alimentari e delle merci in genere per il tempo necessario all'operazione di deposito delle confezioni di fronte al punto vendita. I prodotti scaricati dovranno essere trasferiti all'interno del negozio nel tempo massimo di 90 minuti.

Art. 39
Carico e scarico

1. Nella ZTL, centro storico e area pedonale, l'attività di carico e scarico delle merci potrà essere eseguita esclusivamente negli orari stabiliti con apposita ordinanza sindacale.

Art. 40
Prezzi

1. E' fatto obbligo ai titolari degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande che esercitano la ristorazione di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, idonee e visibili tabelle riportanti menù e prezzi.

Art. 41
Servizi igienici

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici che devono essere messi a disposizione dei frequentatori.

Art. 42
Elementi di arredo

1. Il posizionamento di elementi di arredo (vasi, fioriere ed elementi simili) da parte di esercenti attività commerciali ed artigianali, nonché di privati, è subordinato all'ottenimento della necessaria autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità sia Civile che Penale.

Art. 43
Norme comuni ai pubblici esercizi ed agli altri esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare

1. Al fine di garantire la sicurezza dell'abitato, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo nelle ore notturne (dalle ore 22.00 alle 6.00 del giorno successivo) è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione poste in contenitori di vetro da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare.
2. E' altresì vietato l'abbandono per strada di bottiglie e altri contenitori di vetro, lattine, residui di consumazioni, cocci e simili nelle vicinanze degli esercizi pubblici, degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare e relativi spazi. I gestori sono tenuti, nell'adiacenza dei suddetti esercizi e relativi spazi di pertinenza, a collocare appositi contenitori di rifiuti.
3. I gestori degli esercizi sopra citati sono tenuti, titolari di concessione di suolo pubblico, sono tenuti ad asportare i residui di consumazione dal suolo pubblico nel raggio di venti metri dalla soglia o dal perimetro delle pertinenze.

CAPO VII
DETTENZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI
(vedi Regolamento per la tutela degli animali - DCC n.56 del 14.10.2015)

Art. 44
Principi generali

1. Il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà verso di essi ed il loro abbandono, al fine di favorire nel benessere dell'animale la corretta convivenza con l'uomo e tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

Art. 45
Benessere degli animali

1. Allo scopo di garantire il benessere degli animali:
 - a. E' vietata su tutto il territorio comunale qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico che contempra l'utilizzo di animali domestici ai sensi del Regolamento comunale per la tutela degli animali.
 - b. l'esposizione degli animali da affezione nei negozi e nei mercati deve tenere conto dei bisogni fisiologici ed etologici delle specie;
 - c. è vietato abbandonare gli animali domestici o tenuti in cattività;
 - d. è vietato spargere impropriamente veleni o sostanze che possano arrecare danno agli animali presenti sul territorio comunale.

Art. 46
Disposizioni riguardanti gli animali

1. È vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.
2. È vietato foraggiare gli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.
3. È vietato lasciar vagare o condurre senza giustificato motivo entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere, in qualsiasi modo, nei luoghi pubblici od aperti al pubblico, nelle terrazze, nei poggioli e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione. Eventuali deroghe potranno essere concesse, dai competenti uffici comunali, che ne stabiliscono i limiti e le condizioni, limitatamente alle frazioni e borghi prevalentemente rurali.
4. Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente ufficio comunale, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.
5. Nei centri abitati urbani non è permesso di tenere, anche in luoghi privati, conigliere o porcilaie. Il pollame dovrà essere tenuto costantemente pulito e decentemente accudito in un luogo chiuso in modo da impedirne la circolazione sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.

Art. 47
Detenzione dei cani

1. Chiunque, nei centri abitati, faccia circolare, in strade, marciapiedi, portici, pubblici giardini attrezzati oppure luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, i cani di qualunque specie, dovrà munirli di collare e assicurarli al guinzaglio fatta eccezione per le aree ove vige divieto di ingresso preventivamente segnalato. Dovrà munirsi preventivamente di idonea attrezzatura necessaria alla raccolta delle deiezioni degli animali, nonché di un contenitore di acqua (bottiglietta o similare) in modo tale da garantire la pulizia dei siti, (tale attrezzatura dovrà essere esibita a richiesta delle autorità di Polizia).
2. I conduttori dovranno inoltre evitare che i cani orinino contro porte, entrate di negozi e simili.
3. E' vietato l'accesso ai cani nel raggio di quindici metri dalle aree destinate e attrezzate ad aree giochi per bambini.
4. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani da guardia o di grossa taglia devono segnalare la loro presenza all'interno dell'area privata garantendo con opportuni accorgimenti in modo che non possano accedere liberamente alla pubblica via o al pubblico passaggio.
5. Tutti i cani, anche quelli custoditi nei cortili delle abitazioni, devono essere muniti di collare e di microchip per ovvie ragioni di controllo da parte delle autorità comunali.

Art. 48
Responsabilità del detentore

1. Sul territorio del Comune chiunque detiene un animale da affezione o accetta, a qualunque titolo, di occuparsene, è responsabile della sua salute e del suo benessere e provvede a garantirgli ambiente, cure e attenzioni adeguate alla specie e ai relativi bisogni fisiologici ed etologici, in particolare:

- a. fornisce costantemente acqua da bere ed alimentazione giornaliera corretta ed adeguata, nella quantità e nella qualità, alle esigenze della specie, dell'età e delle condizioni fisiologiche dell'animale;

Per quanto non disciplinato dal Regolamento per la tutela degli animali, approvato con D.C.C. n. 56 del 14/10/2015, al quale si rimanda per ulteriori casistiche, si dispone:

- b. i cani detenuti all'aperto devono disporre di un ricovero, ben coibentato ed impermeabilizzato, che fornisca protezione dalle temperature e condizioni climatiche sfavorevoli. In particolare, non devono essere lasciati all'aperto sui balconi e sulle terrazze nel periodo estivo;
- c. la detenzione dei cani alla catena deve essere evitata. Qualora si renda necessaria, occorre che all'animale sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimento libero e che la catena sia mobile, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri di lunghezza;
- d. qualora i cani siano detenuti prevalentemente in spazi delimitati, è necessario uno spazio di almeno otto metri quadrati per capo adulto, fatte salve esigenze particolari di razza. I locali di ricovero devono essere aperti all'esterno per consentire sufficiente ventilazione ed illuminazione;

Art. 49
Riproduzione degli animali da affezione

1. Chiunque detiene un animale da affezione sul territorio del Comune o accetta di occuparsene è responsabile della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della prole.

Art. 50
Accalappiamento cani vaganti e/o randagi

1. I cittadini devono segnalare la presenza di cani vaganti alla Polizia Locale che provvederà a contattare il veterinario di turno della Azienda Sanitaria Locale per gli adempimenti di competenza.
2. I cani vaganti saranno accalappiati dagli addetti autorizzati e ricoverati al canile comunale e/o presso i canili convenzionati.
3. Alle persone non autorizzate è vietato catturare animali vaganti e detenerli.

Art. 51
Custodia e destinazione dei cani accalappiati

1. I cani accalappiati non possono essere soppressi né essere destinati alla sperimentazione, saranno presi in cura dal Servizio Veterinario della ASL e ricoverati nel canile comunale e/o nei canili convenzionati.
2. Se non dotati di microchip saranno ricoverati per un periodo non inferiore a dieci giorni nel canile-sanitario con osservazione e trattamenti profilattici a cura del Servizio Veterinario della ASL, dopodiché potranno essere dati in affidamento in forma definitiva o temporanea ai privati che ne facciano richiesta o trasferiti nel canile-rifugio.
3. Se dotati di microchip saranno riconsegnati al proprietario, cui spetta il pagamento delle sanzioni previste e delle spese di cattura, di custodia e sanitarie sostenute.

Art. 52
Cani da pastore e di pubblica utilità

1. I cani da pastore adibiti alla custodia di greggi, mandrie od armenti possono essere tenuti sciolti e senza museruola soltanto nel territorio rurale del Comune, e allorquando il bestiame sia in transito sulla pubblica strada.
2. Possono essere tenuti sciolti e senza museruola i cani delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, quando utilizzati per i servizi di istituto.
3. Possono essere tenuti sciolti e senza museruola i cani addestrati impiegati in compiti di pubblica utilità (Protezione Civile).

Art. 53
Columbidi in città

1. Il Sindaco, valutati gli aspetti biologici, sanitari e giuridici del problema, sentito il Servizio Veterinario della A.S.L., può con apposita ordinanza procedere alla attuazione di un programma di controllo della riproduzione e contenimento della popolazione di tali volatili.
2. E' fatto obbligo a tutti i cittadini di segnalare la presenza di volatili morti sul territorio del Comune affinché siano eseguiti dall'Istituto Zooprofilattico competente gli opportuni esami di laboratorio.

TITOLO III
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Art. 54
Disposizioni di carattere generale

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione o autorizzazione, questa deve essere richiesta con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata all'ufficio competente. All'istanza deve essere allegata la documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
2. Gli uffici competenti esaminano la documentazione prodotta e richiedono, qualora necessario, la documentazione integrativa.
3. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta, se non diversamente previsto.
4. Le concessioni e le autorizzazioni sono personali e vengono rilasciate:
 - a. senza pregiudizio dei terzi;
 - b. con l'obbligo del concessionario o del soggetto autorizzato di riparare tutti i danni derivanti dall'attività assentita e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi connessa alla concessione/autorizzazione rilasciata;
 - c. con riserva per il Comune di imporre in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse.
5. Oltre alle norme regolamentari e a quelle riportate sul titolo autorizzatorio/concessorio i titolari devono anche osservare le disposizioni verbali date in luogo dai funzionari e dagli agenti di Polizia Locale.
6. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere sospese o revocate, con provvedimento scritto e motivato senza diritto a ripetere dal Comune indennità e compensi di sorta, in caso di utilizzo in modo difforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni e alle prescrizioni cui sono state subordinate, e per motivi di interesse generale.

TITOLO IV ATTIVITA' SANZIONATORIA

Art. 55 Accertamento delle violazioni

1. Ogni procedimento inerente l'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981, n. 689 e successive modifiche.

Art. 56 Competenze attuative e gestionali

1. Il Responsabile del settore Polizia Locale, a norma dell'art. 107 del D. Lgs 267/2000 può emanare provvedimenti attuativi delle norme del presente Regolamento, ed è competente in materia di provvedimenti amministrativi ex Legge 689/81.
2. Nell'emanare l'ordinanza ingiunzione di cui all'art. 18 della l. 689/81, il Responsabile del settore Polizia Locale determinerà l'entità della sanzione da irrogare tenuto conto dei criteri dettati dall'art. 11 della stessa legge e, in caso di reiterazione della violazione ex art. 8 bis legge 689/81, applicherà l'aumento fino a un terzo.

Art. 57 Sanzioni

1. Le violazioni ai disposti regolamentari o all'uso di concessioni o di autorizzazioni conformi alle condizioni ed alle prescrizioni specifiche cui sono subordinate, sono contestate dagli organi di controllo nei modi e nei termini previsti dalla legge 24/11/1981 n. 689 e sono punite con la sanzione amministrativa tra il minimo di Euro 25,00 ed il massimo di Euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
2. Le violazioni al disposto di cui all'art. 6 bis sono contestate dagli organi di controllo nei modi e nei termini previsti dalla legge 24/11/1981 n. 689 e sono punite con la sanzione amministrativa tra il minimo di Euro 30,00 ed il massimo di Euro 150,00, se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo la sanzione amministrativa e' aumentata fino al doppio, ex artt. 232 bis e 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Le violazioni alle ordinanze sindacali e dirigenziali che prevedano obblighi di fare, dare o eseguire prestazioni a cui non sia stata data, nei termini prescritti, adeguata esecuzione da parte dell'obbligato, sono contestate dagli organi di controllo nei modi e nei termini previsti dalla legge 24/11/1981 n.689 e sono punite con la sanzione amministrativa tra il minimo di Euro 25,00 ed il massimo di Euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, fatte salve le diverse sanzioni previste nelle ordinanze medesime..
4. Non è consentito il pagamento a mani dell'accertatore. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta nei modi indicati nel verbale.
5. I proventi delle sanzioni pecuniarie vengono acquisiti al bilancio comunale.
6. Le violazioni di cui al comma 1 comportano l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva, nonché, se del caso, l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e/o dell'esecuzione di quanto omesso quali sanzioni di natura risarcitoria o riparatoria;
7. Degli obblighi di cui al comma 5 viene fatta menzione nel verbale di accertamento redatto dagli organi di controllo, contestato o notificato al trasgressore e agli obbligati in solido.
8. Qualora il trasgressore non ottemperi agli obblighi di cui al comma 5, il Comune potrà provvedervi in sua vece. Le spese sostenute saranno poste a carico del trasgressore.

TITOLO V NORME FINALI

Art. 58

Rinvio ad altri Regolamenti

1. Le disposizioni del presente regolamento sono complementari e connesse a quelle dei seguenti regolamenti:
 - a. “Regolamento per la disciplina delle attività rumorose” – DCC del 27.05.2004 n. 27;
 - b. “Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni” – DCC n. 10 del 03.02.2005;
 - c. “Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'approvazione del relativo canone” - DCC n. 22 del 17.03.2005;
 - d. “Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani” - DCC n. 9 del 16.02.2006;
 - e. “Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande” – DCC n. 26 del 28.05.2009;
 - f. “Regolamento per la protezione degli animali” (Schema) - DCC n. 56 del 14.10.2015 “Regolamento per la tutela degli animali”.
 - g. “Regolamento per l'esercizio dell'arte di strada – DCC n. 12 del 08/06/2020.

Art. 59

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione ai sensi dell'art. dello Statuto Comunale.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento di Polizia urbana approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 8 del 15 marzo 2010.
3. Il presente Regolamento, all'occorrenza, con delibera di Consiglio è aggiornato di norma entro il 31 gennaio di ciascun anno.